

DeJure

Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione penale sez. II - 21/02/2019, n. 16899

Sussiste il reato di rapina nel caso in cui la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della p.o.

Ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina dei fatti commessi dall'imputato che, avvicinate da tergo le persone offese, di età avanzata, afferrava loro la testa e la bloccava con una manovra di compressione, garantendosi l'immobilità necessaria a sfilare gli orecchini dai lobi delle vittime).

Fonte:

CED Cass. pen. 2019

DeJure

Banche dati editoriali GFL

SENTENZA

Cassazione penale sez. II - 21/02/2019, n. 16899

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -
Dott. DE SANTIS Anna Mar - rel. Consigliere -
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -
Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -
Dott. SARACO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.R., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data
22/11/2017;

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2019 la relazione del
Consigliere, Dott.ssa Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.ssa Cocomello
Assunta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole, tra l'altro, di due episodi di rapina ai danni di vittime ultrassessantacinquenni, condannandolo - in esito a giudizio abbreviato e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata - alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 667,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Alessandra Poggi, deducendo con unico motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina in luogo di quello di furto con strappo. Assume il ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di discriminare tra le due fattispecie, ha - nondimeno - ritenuto di ravvisare gli elementi costitutivi della rapina nella condotta dell'imputato che

sottraeva gli orecchini indossati dalle vittime, sfilandoli dai lobi "esercitando una lieve pressione alla nuca in prossimità delle orecchie", svalutando il fatto che le pp.oo. non avevano opposto resistenza e non avevano riportato lesioni. Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha disatteso i criteri ermeneutici fissati dalla Corte di Legittimità, ritenendo non necessario ai fini della configurabilità della rapina che la vittima abbia abbozzato una resistenza, stimando, quindi, sufficiente la violenza indiretta, indirizzata esclusivamente a strappare i beni alle vittime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra le fattispecie di furto con strappo e rapina, dovendosi ravvisare la prima solo quando la condotta violenta sia immediatamente rivolta verso il bene avuto di mira, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene, e il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti, Rv. 262281). Si è, inoltre, opportunamente chiarito che ricorre il delitto di rapina quando la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; n. 34206 del 03/10/2006 P.g. in proc. Vaccaro, Rv. 234776, che sottolinea l'istintivo e deliberato contrasto che in siffatti casi la vittima oppone alla sottrazione).

3.1 Nella specie, come evidenziato dai giudici di merito e come puntualmente descritto in imputazione, il prevenuto, agendo con modalità sovrapponibili in entrambi gli episodi delittuosi, ha avvicinato le vittime da tergo, afferrando loro la testa e bloccandola con una manovra di compressione, garantendosi l'immobilità necessaria a sfilare gli orecchini dai lobi delle pp.oo., di età avanzata. Orbene, contrariamente all'assunto della difesa che vorrebbe le condotte riconducibili nell'alveo del furto con strappo sull'assunto del difetto di una condotta violenta intesa a vincere la resistenza delle vittime, nel caso a giudizio le persone offese sono state previamente neutralizzate attraverso la repentina immobilizzazione del capo, condotta che costituisce violenza idonea a realizzare le condizioni per lo spossessamento.

Pertanto, la prospettazione difensiva non ha pregio, avendo i giudici di merito correttamente rilevato come i pur condivisibili principi richiamati dalla difesa facciano espresso riferimento all'ipotesi della violenza esercitata sulla parte del corpo alla quale aderisce la refurtiva senza, tuttavia, escludere la rilevanza di condotte costringitive che attingano parti diverse, sempre in funzione strumentale rispetto allo spossessamento, come nella specie accaduto.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019